



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione circolazione in via Cappuccina e in via Fogazzaro fino al giorno 20/12/2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima - Regione del Veneto con nota u.0210239 del 17/11/2023 acquisita agli atti con prot. n.557852 del 22/11/2023 ha comunicato la necessità di procedere con i lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa della Comunità di Mestre sita in via Cappuccina al civico n.139;
- i lavori avranno una durata di due anni;
- l'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima ha comunicato che durante l'esecuzione dei lavori non avrà più la possibilità di far accedere i veicoli al servizio di persone disabili all'interno dell'area di proprietà;
- durante l'esecuzione dei lavori, considerato il transito di mezzi pesanti, gli stalli di sosta siti a ridosso dell'entrata e dell'uscita dall'edificio dovranno essere sospesi;

Riconosciuto che al fine di consentire le manovre di accesso dei mezzi di cantiere in sicurezza si rende necessario istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo su uno stallone di sosta a disco orario 30 minuti sito a ridosso dell'accesso all'edificio sanitario;

Riconosciuta tuttavia la necessità di facilitare gli accessi alla struttura sanitaria che in ogni caso non sarà chiusa, per i veicoli al servizio di persone disabili, realizzando due stalli di sosta riservati in sostituzione di due stalli di sosta per operazioni di carico scarico merci in via Fogazzaro ai civici n.2/a e n. 2/b;

Visti:

- la richiesta di ordinanza trasmessa dall'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima - Regione del Veneto e acquisita con prot. n.557852 del 22/11/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";



- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. **di convertire due stalli di sosta riservati per operazioni di carico e scarico di merci e cose siti in via Fogazzaro n.2/a e n.2/b con due stalli di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone disabili, munite di apposito contrassegno, nel rispetto delle norme in maniera di eliminazione delle barriere architettoniche;**
2. **istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo su uno stallone di sosta disco orario 30 minuti in via Cappuccina in corrispondenza dell'accesso all'area di cantiere.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 20/12/2023 fino al giorno 20/12/2025.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 12 dicembre 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. R. Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it